

Prot. n. L159/RNS
Bologna, 04 dicembre 2020

Oggetto:

D.P.C.M. 3 dicembre 2020: le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel periodo 4 dicembre 2020 – 15 gennaio 2021.

Sommario

Rinnovando il precedente D.P.C.M. 3 novembre 2020, il nuovo D.P.C.M. 3 dicembre 2020 conferma ed aggiorna le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

In riferimento a quanto comunicato e preannunciato con la Circolare RNS L158 - 3 dicembre 2020 dello scrivente Ufficio, si rende noto che sulla G.U. – Edizione straordinaria - n. 301 del 3 dicembre 2020 è stato pubblicato il **D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» (**allegato1**).**

Con tale ultimo Decreto vengono confermate ed aggiornate le misure urgenti, in sostituzione di quelle contenute nel **D.P.C.M. 3 novembre 2020, con decorrenza dal 4 dicembre 2020** ed efficacia **sino al 15 gennaio 2021**.

L'impianto e la struttura della regolamentazione, essenzialmente, ricalca quella già prevista dal citato Decreto del 3 novembre 2020 ed è composta da 14 articoli e 25 allegati.

Rinviano alla lettura del nuovo Decreto, in sintesi e prima analisi, si evidenziano le maggiori novità.

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

In base al comma 3, dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021 *sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute*; è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Altresì, in base al comma 4, in combinato disposto all'art. 1, co. 2, del Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, *dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti.*



In base al comma 10:

- 1) *lett. ff)* – *ultimo periodo*: fino al 6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00;
- 2) *lett. gg)*: le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; *dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021*, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
- 3) *lett. hh)*: restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- 4) in ordine alle attività professionali (*lett. nn)* *si continua a raccomandare* che:
 - ✓ siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - ✓ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - ✓ siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
 - ✓ siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
- 5) *lett. oo)* sono *chiusi gli impianti nei comprensori sciistici*; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.



Art. 2 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto

Con formulazione più articolata, la norma ribadisce il mantenimento del meccanismo di suddivisione in colori del Paese a seconda della gravità della pandemia e vengono ricordate le diverse misure per le aree gialle, arancioni e rosse.

Rimane ferma la competenza del Ministero della salute di stabilire la relativa appartenenza dei territori, con apposite Ordinanze che, **nell'immediato futuro**, saranno emesse.

A memento, si ricorda che l'**Ordinanza 27 novembre 2020** (G.U. n. 296 – 28 novembre 2020) ha stabilito che le citate tre zone, **a decorrere dal 29 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020**, erano rideterminate nel seguente modo:

<i>Zona</i>	<i>Territorio interessato</i>
	Ordinanza 20 novembre 2020 29 novembre 2020 – 3 dicembre 2020
Rossa	Valle d'Aosta Provincia di Bolzano Campania Toscana Abruzzo
Arancione	Calabria, Lombardia, Piemonte Puglia Basilicata Umbria Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Marche
Gialla	Lazio, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto, Liguria, Sicilia

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) D.P.C.M. 3 dicembre 2020**